

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1848

UFFICIO II.

Quarelli — Della Valle — Di Pamparato — Blanc — Colla Luigi — Di Colobiano — Di S. Marzano — De La Charrière — Stara — Moris — Peyron.

UFFICIO III.

Maffei di Boglio — Pallavicini — Monsignor D'Angennes — Cattaldi — Monsignor Di Calabiana — Plana — Sauli — Alfieri — Manno — Mosca.

UFFICIO IV.

Picolet — Serra — De Cardenas — Defornari — Colli — Di Saluzzo Annibale — Tempia — Plezza — D'Oria.

UFFICIO V.

Giovanetti — Della Planargia — Gromo — Di Villamarina

— Tornielli — Di Rorà — Colla Federico — Balbi-Piovera — Ricci Francesco.

RAPPORTI FRA LE DUE CAMERE DEL PARLAMENTO.

ALFIERI, protestando di non intendere che abbia ad essere posto incaglio o ritardo alla spedizione della legge, esprime però il desiderio che vengano regolati stabilmente i rapporti tra le due Camere, secondo che si pratica in altri paesi costituzionali. (Verb.)

PARETO, ministro degli affari esteri, risponde che questi rapporti verranno ordinati secondo il giusto desiderio manifestato. (Verb.)

IL PRESIDENTE scioglie quindi la seduta alle ore 3 pomeridiane, invitando i senatori a raccogliersi negli uffici. (Verb.)

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Colla — Congedo al senatore Balbi — Presentazione dei progetti di legge per l'unione di Modena e Reggio e per la dotazione del Parlamento — Conseguenze per la fusione di altre provincie italiane col Piemonte — Omaggia — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge concernente i diritti civili e politici degli acattolici.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane. (Verb.)
QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente. (Verb.)
 (Viene approvato senza osservazioni.) (Verb.)

VERIFICAZIONE DI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE COLLA.

MUSIO si fa a riferire sulla verificazione dei titoli del cavaliere Colla, il quale, riconosciuto compreso nelle categorie di cui all'art. 19 dello Statuto, è proposto a senatore. (Verb.)
 (È dalla Camera approvato all'unanimità.) (Verb.)
COTTA pronunzia il giuramento. (Verb.)

CONGEDO AL SENATORE BALBI.

DEFORNARI, segretario, comunica una domanda di congedo del senatore Balbi, il quale, chiamato al comando della milizia comunale in Genova, chiede un permesso d'assenza di venti giorni per recarsi ad ivi ordinare alcune disposizioni a quella relative. (Verb.)
 (Accordato.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'UNIONE DI MODENA E REGGIO E PER LA DOTAZIONE DEL PARLAMENTO.

RICCI, ministro dell'interno, avuta la parola, si leva a dar lettura alla Camera: primo della proposta di legge intorno all'unione degli Stati di Modena e Reggio (F. Doc., pag. 52); secondo dello stanziamento in bilancio di lire 250,000 per la dotazione del Parlamento. (F. Doc., pag. 51.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà atto al ministro di questa presentazione. (Verb.)

CONSEGUENZE PER L'UNIONE DI ALTRI STATI AL PIEMONTE.

S. SAULI si alza per manifestare il comune sentimento di giubilo per la successiva fusione di nuove provincie italiane agli Stati Sardi; prosegue dicendo che non si può dare uno spettacolo più maraviglioso di questo, nè che meglio possa compiere i desiderii in cui già da gran tempo erano accesi gli animi della maggior parte degli Italiani. Egli spera che se questo nodo di fratellanza, il quale si forma mercè del valore del nostro esercito, si cimenta colla sapienza politica, esso sarà indissolubile e forte abbastanza per reggere alle ingiurie del

tempo, e varrà a salvarci da ulteriori pericoli e da ulteriori suggestioni. Osserva che, mutando di condizione per effetto della fusione, le provincie che a noi si congiungono esprimono voti che la mutazione di Stato ad esse suggerisce. Loda il Ministero che le accoglie favorevolmente, e lo conforta a tenerle in tutto quel conto che la salute dello Stato può comportare. Ma siccome per causa della fusione si muteranno eziandio le condizioni del Piemonte, così il conte Sauli volge al Ministero la preghiera, che voglia indagare quali siano gli scapiti che per avventura potrebbero intervenire a questa italiana provincia che nulla risparmia per conseguire l'indipendenza d'Italia, e pensare ai compensi ed ai rimedi opportuni per evitarne i danni, e procurarle tutti quei vantaggi che, senza altrui pregiudizio, procurare se le potrebbero. (*Risorg.*)

RICCI, ministro dell'interno. Non solo come preghiera sarà accolta dal Ministero, ma come dovere di tutto fare coll'intervento dei loro rappresentanti, i quali nelle attuali circostanze fanno conoscere specialmente i desiderii ed i bisogni del paese. Le espressioni che si sono usate nel progetto di legge sembrano necessarie, perchè finora non abbiamo ancora nel Parlamento i rappresentanti di quelle provincie. Quindi era forse indispensabile una parola di cortesia, aspettando che venga confermata dalla sanzione dei Parlamenti. Quanto poi agli interessi del Piemonte e delle altre provincie, non saranno definiti senza l'intervento dei rispettivi rappresentanti. (*Risorg.*)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE I DIRITTI CIVILI E POLITICI DEGLI ACATTOLICI.

STARA, in qualità di relatore della Commissione, legge il rapporto sull'esame del progetto di legge circa il pieno godimento dei diritti civili e politici degli acattolici. (*F. Doc.*, pag. 65.) (*Verb.*)

IL PRESIDENTE partecipa alla Camera l'offerta d'un opuscolo, che riguarda la materia in discussione, intitolato: *Del giudaismo, considerato nelle sue dottrine, nella sua storia e nelle conseguenze della sua emancipazione, per Giuseppe Maria Bertelli.* (*Verb.*)

D'AZEGLIO, chiesta la parola, legge il seguente discorso:

L'ultimo periodo del rapporto della Commissione sul progetto di legge relativo agli acattolici esprime il voto e la speranza che l'emancipazione civile e politica degli israeliti sia avviamento a sempre più stringere quei vincoli di fratellanza fra membri d'una medesima famiglia, e ad introdurre costumi più uniformi ancora nelle quotidiane loro relazioni.

Io credo compiere un atto di semplice giustizia verso que' nostri fratelli, a cui or solo sarei tali anche noi, osservando che il voto e la speranza articolati dalla Commissione possan dirsi fin da questo giorno in gran parte adempiuti, e che il miglioramento morale e sociale operatosi da alcun tempo nella comunità israelitica sia una verità dimostrata dai fatti a chi imparzialmente ne esamina la condizione in tutta Italia. Basta effettivamente aver contezza dei numerosi istituti d'educazione e di beneficenza che sorsero nelle principali città nostre, per convincersi che i capi di tal comunione riconoscono al par di noi l'urgente dovere che incombe alla società di rigenerare il popolo coltivandone e moralizzandone l'intelligenza. La carità educatrice e la carità soccorritrice presero fra essi uno svolgimento tanto più ammirabile, che spesso i suoi effetti non si limitarono all'incremento dei loro corre-

ligionari, ma si estesero generosamente anche ai cristiani, cioè a quelli che meritamente essi dovean chiamare i loro persecutori, siccome avvenne quando l'israelita Rothschild di Vienna riedificava col sacrificio d'ingente somma il tempio cattolico di Bucarest distrutto da un incendio. Chiunque studia il progresso dell'educazione popolare in Italia non potrà a meno di riconoscere quanto ne siano benemeriti gl'israeliti. Noi vediamo istituite nella Toscana, nella Lombardia, nella Venezia (cioè ne' paesi ove la loro azione riformatrice era meno inceppata dalla reazione governativa) società d'incoraggiamento e di patronato, scuole d'arti e mestieri, opere di privata beneficenza per diffondere le scienze e i buoni studi, istituti per l'educazione femminile, asili d'infanzia, case di ricovero per gl'infermi, e compagnie per la somministrazione di parziali soccorsi alle famiglie indigenti. Troppo lungo sarebbe far qui parziale disamina delle fiorenti scuole che vengon illustrate dalle relazioni di vari dotti filantropi: l'associazione educatrice di Roma, d'Ancona, di Macerata; le numerose scuole della Toscana; l'asilo infantile di Reggio e di Venezia; le scuole elementari di fanciulli e fanciulle di Verona, Mantova, Reggio, Padova, Venezia, Rovigo, Parma, Milano ed altre città. Nel solo Piemonte debbon dirsi meritevoli di speciale considerazione gl'istituti che, a malgrado degli ostacoli di ogni maniera che, pel passato, loro opponeva l'autorità civile ed ecclesiastica, vennero fondati: il collegio Colonna e Finzi di Torino; la scuola di Casale, d'Acqui, e d'altre città; l'ospizio aperto dal signor Lattes ai bagni di ricovero per gl'infermi poveri, a qualunque credenza essi appartenessero; il monte di pietà fondato in Acqui a proprie spese del signor banchiere Ottolenghi. Sono meritevoli d'encomio la spontaneità con cui gl'israeliti d'Asi e di Chieri offerirono la loro pecuniare partecipazione ai cristiani asili, la munificenza con cui in ogni città essi cooperarono alle sovvenzioni ordinate dalla civica beneficenza a celebrazione dell'era popolare del 29 ottobre 1847. Maggiore d'ogni elogio poi è la forte risoluzione per cui, appena gl'israeliti avevano una patria, se ne mostravano i degni figli, accorrendo animosi sotto il tricolore vessillo che il re Carlo Alberto levava sulla riva del Ticino a sacrificare la vita per l'indipendenza d'Italia.

Appena emanate le nuove leggi, venne stabilita in Torino una Commissione permanente diretta a introdurre nella popolazione israelitica della capitale tutte le riforme che possono tendere alla sua reintegrazione morale e civile, e già si è ordinata nel suo seno una società per la erezione d'un asilo infantile, d'una scuola elementare di fanciulle, e provvedere ad altre importanti riforme.

In ordine a questi fatti osserveremo come, appena ebbe qualche miglioramento l'abbietta condizione in cui un resto di barbarie legislativa (ricordante i crudeli divieti di Giubano sull'educazione dei fanciulli cristiani) manteneva gl'israeliti, noi li vediamo sorgere dal loro avvilimento ed elevarsi al grado di cittadini. È nella natura dell'uomo che, a misura egli si solleva al sentimento di sua dignità morale e di sua capacità a fare il bene come parte della famiglia e della città, egli divenga pur realmente migliore e, aumentata la propria, concorra più alacramente alla felicità e al decoro universale.

A misura che si diffonderà nel popolo israelita l'elemento educativo, si diffonderanno in esso in pari grado i buoni sentimenti che ne sono il frutto, perchè la coltura dell'intelletto promuove la generosità del cuore. L'onore morale si faceva più malagevole a quelli cui la legge costituiva fin dal nascere in uno stato permanente di degradazione; e la proclività che loro rimproveravasi ai lucri feneratori, doveva pur dirsi effetto della tendenza immorale delle antiche leggi. Noi vietava-

vamo l'agricoltura e le arti professionali agl'israeliti per poi gravarli dei guadagni illeciti; noi inceppavamo la loro istruzione per poi accusarli della loro ignoranza. Noi agivamo coll'istessa giustizia di chi, avendo legate le gambe ad un uomo, gli rimproverasse poi di non voler correre. Le nostre interdizioni falsarono l'applicazione della massima principale del cristianesimo. Esse produssero sulla società israelitica l'istesso effetto reattivo che gl'improvvidi decreti di Costanzo e Costante produceano sulla società cristiana a favore del paganesimo. Ora che finalmente abbiamo rinunciato all'assurdo principio della persecuzione, vedremo svilupparsi vieppiù il sentimento di benevolenza nel cuore dei nuovi fratelli. Ora che lor si aprì ogni onorevole carriera, vieppiù in essi penetrerà il sentimento di quella dignità morale che eleva l'uomo al grado che gli appartiene nella società, che chiama ogni cuore e ogn'ingegno a onorare la patria, e che fa abborrire ogni onesto da qualsivoglia atto possa degradarlo fra i suoi, mentre la sensibilità alla pubblica stima (è detto di Melchiorre Gioia) è un mezzo che alla stessa vanità fa produrre gli effetti della virtù. Sarebbe poi ingiustizia nostra il rimproverare in ispecial modo all'infima classe della comunità israelitica la rozza impronta che l'avvicina a quella dell'istessa classe fra i cristiani per ignoranza, abitudini e superstizione, e che è comun dovere cancellare con quel volgarizzamento d'educazione a cui il nostro secolo ha sopra ogni altro volte le sollecitudini della società. Gli atti di beneficenza, di spontanea riforma, di patria divozione che vennero compiuti dall'israeliti nella condizione d'abbiezzamento e di sociale ostilità in mezzo a cui versavano, ci sono arra del civile incremento a cui, come già in altri Stati liberi, saranno per elevarsi fra noi. Dimosstrarono per tal modo essere gl'israeliti emancipati spontaneamente prima che lo fossero legalmente, dimosstrarono essere emanato da giustizia anziché da politico riguardo il decreto che li restituiva alla civica dignità, contro il quale può articolarsi un solo rimprovero, quello d'essersi fatto attendere diciotto secoli e mezzo.

Io stimo aver colla mia parola reso omaggio alle intenzioni che dettano all'onorevole relatore della Commissione l'ultimo paragrafo del suo rapporto. La parte che per religioso convincimento mi sono assunto in questi ultimi tempi nella provocazione delle misure governative che hanno attuato un sì giusto decreto, non mi permetteva di astenermi in questa circostanza dal manifestare il senso in cui erano da me interpretate.

(Risorg.)
STARA, relatore. I sentimenti espressi dall'onorevole precipuante essendo conformi a quegli stessi della Commissione, pare che non mi rimanga altro se non che esprimere il desiderio che i voti e le speranze da lui manifestate siano, per mezzo della presente legge, adempiuti, e congratularmene con esso lui che fu uno dei più caldi propugnatori di questa causa.

(Risorg.)
DE CARDENAS. Credo difficile il separare la discussione generale dalla particolare; per altro, siccome avrà qualche cosa a dire sulla compilazione dell'articolo, aspetterò per quelle osservazioni la discussione particolare. E, parlando delle leggi precedenti, osserverò che dall'8 febbraio al 29 di marzo, nello spazio di 50 giorni, abbiamo cinque leggi ed ordinamenti consecutivi, che, paragonati tra loro, non danno una sufficiente ragione ad interpretare che gli israeliti potessero godere dei diritti politici. La mia particolare opinione intorno a ciò si è che parmi i diritti civili siano ad essi comunicati, ma non i politici, e che è perciò appunto necessario fare un'apposita legge.

Di fatti vediamo che l'8 febbraio, nel programma della Co-

stituzione, si dice *la religione cattolica essere quella dello Stato*, e che non vi si fa altra disposizione rispetto alla capacità civile e politica degl'israeliti, se non che il loro culto è tollerato. Nelle successive regie patenti del 7 febbraio si ammettono i valdesi a godere i diritti civili e politici. Questa disposizione di legge dimostra che potessero nella mente del legislatore riguardarsi come esclusi dai diritti politici quelli che già lo erano dai civili: noi prima del programma 8 febbraio non godevamo dei diritti politici. Parrebbe quindi che, coll'atto di quel programma di Costituzione, essendo accordati a tutti i regnicoli i diritti politici, fossero accordati anche a quegli stessi che prima erano esclusi dai diritti civili, perchè in quell'articolo eravamo tutti egualmente compresi. L'aver veduto per altro che il 17 febbraio in un coi diritti civili erano accordati anche i politici ai valdesi, ci fa supporre che nella mente del legislatore, come si diceva, fossero esclusi dai civili. Successivamente il 4 marzo, nel pubblicato Statuto, venne ripetuta esattamente l'espressione del programma, cioè *la religione cattolica essere quella dello Stato, gli altri culti essere solo tollerati*. Nell'Art. 24 è detto *che tutti i regnicoli godono degli stessi diritti civili e politici*, che tutti sono ammessi agl'impieghi, salve le eccezioni notate dalle leggi. Il 17 marzo venne la legge elettorale. In essa vediamo che sono chiamati ad essere elettori ed eleggibili tutti coloro che godono dei diritti civili e politici. Per gli eleggibili non se ne parla più; ma, in quanto agli elettori, si dice che per essi non si deve avere riguardo alle disposizioni relative ai diritti civili e politici che possono concernere gli acattolici. Venne per ultimo, addì 29 marzo, la legge che riguarda gl'israeliti, nella quale è detto che godranno dei diritti civili, senza punto far cenno dei politici. La serie di questi atti emanati dallo stesso Sovrano, e sotto il medesimo Ministero, è tale che non se ne può combinar altro, fuorchè essere stato nella mente di quel Ministero, di quei legislatori, che agl'israeliti non fossero concessi i diritti politici. Siccome però è intenzione comune che questi sieno concessi ad essi e ad ogni dissidente in punto di credenze, ed io son persuaso che lo debbono essere pel buon andamento dello Stato, per l'eguaglianza che deve regnare fra tutti i regnicoli, così io propengo che si faccia non una legge spiegativa che dichiara le precedenti avere già detto ciò che essa non dice, ma una nuova legge che, derogando alle precedenti disposizioni, stabilisca in modo chiaro e preciso la capacità civile e politica degli acattolici e l'eguaglianza nei diritti civili e politici, qualunque siane la diversità di religione. A questo fine, sia in forma di ammendamento, sia in forma d'una nuova proposizione di legge, io vi presento un articolo che leggerò e deporrò sulla tavola del presidente. Ed a questo proposito osservo ancora che, se giustizia vuole che tolgansi tutte le antiche odiose disposizioni che riguardano gli israeliti od altri dissidenti che non abbiano le credenze che sono dichiarate quelle dello Stato, che sono le nostre, e che protesto altamente essere le mie in particolare, vuole pure giustizia egualmente che siano tolte quelle disposizioni odiose della legge riguardanti i nostri sacerdoti, i quali in uno degli articoli della legge comunale, per la ragione che godano di qualche eccezione di tribunali, sono esclusi indirettamente ed essi ed i vescovi dal poter concorrere alle elezioni. L'articolo quindi di legge ch'io sarei per proporre sarebbe in questa forma:

Articolo unico. « Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni che per causa di credenza religiosa, di culto o di privilegi e innanzi a tribunali eccezionali escludono qualche regnicolo dal libero, pieno e totale godimento di qualunque siasi diritto civile o politico. »

(*Il senatore depone la proposizione sul tavolo del presidente e quindi continua*): In proposito di ciò, voleva interpellare se si intendeva di fare una legge provvisoria pei regimi comunali; ma non vedendo nessun membro del Ministero presente, sospendo, chè questa è cosa estranea al momento, tutt'ochè necessaria. (Risorg.)

STARA, relatore. La Commissione ha già risposto alla quistione mossa dall'onorevole preopinante nel suo rapporto; nondimeno aggiungerò alcune brevi osservazioni. Prima di tutto l'articolo della legge è espresso in modo che si può dire *dichiarativa ed estensiva nello stesso tempo: dichiarativa, in quanto che è intesa a togliere il dubbio che si è eccitato riguardo agli israeliti sulla capacità loro al pieno godimento di tutti i diritti civili e politici; estensiva, dappoichè tende ad ammettere al godimento dei detti diritti anche quelli fra i nostri concittadini che, sebbene non appartengano al culto valdese od israelitico, non professano però la religione cattolica.* A questo proposito ho già avuto l'onore di dire alla Camera che un dubbio certamente c'era, ed è ciò sì vero che si manifestò pure nei nostri uffizi, nel pubblico, come anche nella Camera dei deputati. Questo dubbio poi come potesse più legalmente esser risolto, è altra quistione; ma, comunque, esisteva; bastava esistesse, perchè fosse necessaria una legge che lo togliesse; ed è quello che si fece.

Se questa legge poi propriamente contenga l'interpretazione puramente dichiarativa od estensiva, resta ancora a vedere; ma, siccome la Commissione ha già dichiarato che la legge conteneva queste due qualità, l'effetto rimane lo stesso. Per conseguenza la legge può essere adottata, nè veggio motivi sufficienti per ritardare quest'adozione; perchè, se si introducesse qualche cambiamento, bisognerebbe rimandarla all'altra Camera, il che recherebbe gran perdita di tempo. Debbo poi osservare che si è fatta distinzione tra l'esercizio del culto e il godimento dei diritti civili e politici, cose, come si è osservato nel rapporto, assai disparate fra loro.

L'articolo 1° dello Statuto poi che dichiara la religione cattolica essere religione dello Stato, non viene per nulla immutato nè derogato dalla novella disposizione di legge, la quale ammette gli acattolici al pieno godimento dei diritti civili e politici ed a tutte le cariche civili e militari; dappoichè, come già ebbi l'onore d'avvertire, anche dopo una tale ammissione continuo pur sempre ad essere interdetti l'introduzione e l'esercizio nei regni Stati di un altro culto qualunque, che non sia nel numero di quelli ora esistenti e solo tollerati.

(Risorg.)

MANNO. A maggiore spiegazione delle difficoltà insorte sulla portata e sulla natura spiegativa od estensiva di questa legge, io debbo osservare che, se la legge parlasse nominalmente degli israeliti o dei valdesi, pei primi dei quali potrebbe credersi che la legislazione anteriore lasciasse piuttosto luogo a complemento di politica capacità che ad interpretazione della già conceduta, il carattere di novella disposizione sarebbe palese in questo progetto di legge, e perciò sarebbe disconveniente il parlare nel proemio di essa di dubbii che realmente non esistono.

Ma siccome la legge ha uno scopo più esteso, perchè nel nostro paese havvi, oltre agli israeliti ed ai valdesi, molti altri cittadini che professano culti eterodossi, sulla capacità politica dei quali potrebbe ragionevolmente muoversi dubbio, sia perchè la parità di ragione fra i valdesi e le altre sette cristiane fuori della comunione romana dovrebbe indurre uguaglianza di trattamento, sia perchè, se eravi leggi contro gli israeliti, se eravi regolamenti sopra i valdesi, non eravi però, per quanto io sappia, alcuna legge che menontasse i

diritti civili degli altri acattolici, perciò è che, fatta ragione di queste analogie e di queste disparità, non solo poteva essere dubbia la quistione della politica capacità, ma il dubbio era tale che meritava uno scioglimento concepito in quella maniera generica.

La legge pertanto, a mio credere, partecipa di amendue i caratteri di *spiegativa* e di *estensiva*; di estensiva cioè per gli israeliti, di spiegativa per la generalità delle credenze religiose acattoliche. (Risorg.)

DEFORSARI (*deposta sul tavolo del Presidente la seguente aggiunta*): « Art. 2. È derogato, in quanto bisogni, a qualunque contraria disposizione di legge, » *prende a parlare nei seguenti termini*): Io non aveva avuto intenzione di prendere la parola dappoichè la proposta disposizione di legge, già sancita dall'altra Camera ed altresì reputata urgente all'occasione di talune imminenti elezioni da rinnovarsi, mi appariva sostanzialmente conforme al bisogno dell'epoca ed al voto pressochè generale, comunque, nella sua enunciazione, sovrabbondante in parte, a fronte della legislazione già esistente, solo quanto ad accessori lasciando qualche cosa a desiderare; ma vedendo sollevate alcune difficoltà, appunto in proposito, e di più aggiungersi una inaspettata complicazione nell'emendazione depositata dal collega senatore De Cardenas, ho stimato opportuno e doveroso anche lo intervenire secondo le mie convinzioni, e mi trovo indotto a proporre io stesso una sotto-emendazione.

Nel parer mio nulla osta a che il dispositivo mantengasi tal qual è proposto; ma sarebbe da sopprimersi il *preambolo*, il quale sembra essere ivi posto non per altro effetto che per qualificare tale nuova promulgazione come semplicemente *dichiarativa* del senso della legislazione già esistente, mentre evidentemente a me appare *estensiva*, innovativa in parte, *segnatamente cioè applicabile agli israeliti, e solo ad essi*; così essendo poi, ne segue divenir necessario un secondo articolo derogatorio ad ogni disposizione esistente contraria.

Realmente lo Statuto nell'articolo 24 aveva attribuito a tutti generalmente i regnicoli i diritti civili e politici, riservato solo l'effetto delle disposizioni speciali che li avessero limitati a riguardo di alcune categorie; or queste disposizioni speciali vigenti quanto ai regnicoli erano quelle pei valdesi e per gli israeliti; ma quanto ai valdesi, una disposizione sovrana, emanata prima ancora della promulgazione dello Statuto, sotto il 17 febbraio, aveva largito loro il pieno esercizio dei diritti civili e politici; non così agli israeliti; per questi invece, anche dopo, nolisi bene, la promulgazione dello Statuto (prima dell'attivazione), onde attribuir loro taluno dei diritti, i quali dunque non avevano, ebbe a promulgarsi prima una apposita sovrana disposizione, quella del 29 marzo, pei diritti civili e per l'ammissione ai gradi accademici; poi una altra del 15 aprile per l'ammissione a far parte della leva militare, per un effetto e per l'altro a parlare dalle date rispettive: non altra concessione quanto ai diritti politici trovatisi loro concessa, tranne, quanto al diritto elettorale, la disposizione comune a tutti i regnicoli, senza riguardo a differenza di culto, dell'articolo 1° della legge elettorale, al titolo I che tratta delle condizioni per essere elettore, per conseguenza senza relazione alla eleggibilità ed agli altri diritti.

La disposizione di legge ora proposta adunque è quella che agli israeliti, e solo ad essi, perchè quanto ad ogni altro non ha applicazione, nè eravane bisogno, integra la concessione dei diritti civili e politici tutti, mediante la remozione generalizzata dall'obbiezione per differenza di culto; e poteva anzi tale disposizione essere ristretta ed applicata ad essi israeliti;

se non che al legislatore può parere più conveniente l'averla generalizzata, nè da ciò deriva qui altra applicabile induzione.

Tale e non altro essendo lo stato della legislazione e l'intento dell'attuale modificazione ossia aggiunta, ne segue che perfettamente vi si adatti la sottoemendazione da me depositata, la quale differisce da quella dell'onorevole collega senatore De Cardenas, in quanto aggiunge l'articolo per la deroga e trasceglie poi, come oggetto disparato e da disaminarsi in un altro ordine d'idee, la proposizione connessa nell'emendazione di esso senatore De Cardenas, concernente l'esclusione dei sacerdoti dalle elezioni comunali.

Per la quale mia sottoemendazione depositata adunque rinnovo la proposizione e vi insisto.

Mi permetto di profittare di questa opportunità per aggiungere alcune parole bensì di cordial plauso all'eloquente discorso dell'onorevole e così benemerito senatore D'Azeglio, il quale, con tanta erudizione e sì generosi sentimenti, chiama a fratellevole comunicazione colla società nostra gl'israeliti e ne ha giustamente e nobilmente rilevato i meriti non abbastanza conosciuti ed apprezzati, sentimenti che, come io, la gran maggioranza ormai divide e proclama, ma ad un tempo non ho potuto, debbo dirlo, in questa congiuntura astenermi da un sentimento di rammarico nell'udire dalla bocca dell'elegreggio preopinante parole insistenti di biasimo a carico generalmente dei precedenti Governi, ma soprattutto ove possa parere che riguardino a quello dell'augusto Principe che già molti anni ci ha così paternamente governati e guidati nelle vie di civile progresso e pubblica prosperità; di lui al quale tanta riconoscenza, e dobbiamo e professiamo, e tanto plauso deve e tributa Italia tutta, a cui siamo per essere delittori della futura e perenne indipendenza e floridezza della gran patria nostra.

E poche parole basteranno, a parer mio, onde persuadere non si ingiusta, come ora troppo odiosamente si accusa, la esclusione degli israeliti dalla cittadinanza, dall'esercizio dei diritti comuni, e specialmente dei diritti politici.

Il Governo nostro, tutti i Governi potevano dire, e dire sentitamente, giustamente alla società israelitica: Voi non siete cittadini nostri, voi non lo potete essere a paro degli altri cittadini, mentre che la vostra società, la vostra credenza, la vostra professione di legge vi prepara ad ogni momento a separarvi da noi tosto che vi apparisca realizzarsi quella speranza che, vana ed insussistente ai nostri occhi, è per voi e deve essere sincera e decisiva.

In tal condizione di cose voi eravate, voi sareste ancora ospitati da noi; voi non avete per ora fatto presso di noi uno stabilimento permanente quale è quello che si richiede legalmente per acquistare i diritti civili e politici nella nostra società; per conseguenza il parificarvi alla nostra esistenza, alle nostre maniere d'essere, il rinunciare alle prerogative, alla preponderanza nostra, sarebbe stata una liberalità per parte nostra, una conseguenza della persuasione nostra che voi resterete perpetuamente con noi, perchè non mai si verificherà quella speranza da voi nudrita; ma voi nella vostra opinione siete continuamente in uno stato di possibile, forse imminente separazione dalla nostra società: allora, in questo stato, potete voi lagnarvi che una differenza si facesse tra voi e noi nella comunicazione dei diritti i più importanti della società? No certamente, non lo potete; dovete invece oggi applaudire, essere riconoscenti a quel sentimento che ci sprona ad unirvi in ogni maniera, con fratellevole alleanza, ed associarvi tanto più a' nuovi felici nostri destini.

Questa è la disposizione e quell'esposizione veritiera dello stato precedente delle cose che giustifica senza più l'esclu-

sione precedente, e spiega almeno le conseguenze che ne derivavano, talora deplorabili, è vero pur troppo, secondo i tempi ed i luoghi, con reciproca colpa e comune danno.

Benedetta questa epoca di progresso de' lumi, di comune ravvedimento, di più liberali e cordiali tendenze! Ma in questa bisogna che cessino i rimproveri, e le voci possenti e generose non si facciano sentire se non per una sincera e perenne conciliazione.

A quest'uopo ho creduto utile di cogliere un'opportunità che presentavasi per porre in chiaro, al cospetto della Camera, a chi ci ascolta, queste verità e questi riflessi. (Risorg.)

D'AZEGLIO. Io credo che dal tempo in cui gl'israeliti furono ricevuti nel nostro consorzio, nel nostro Stato, sotto l'autorità delle condotte, siano trascorsi abbastanza d'anni, perchè vi sia prescrizione tra quell'epoca e la nostra; credo che il progresso che ha fatto l'incivilimento meriti considerazione, e credo che gl'israeliti, nel tempo in cui viviamo, abbiano diritto di essere trattati come sudditi del Re, non più come una corporazione straniera condotta nella nostra contrada. Per conseguenza ogni distinzione che esisteva tra la maniera in cui erano trattati gli israeliti ed i sudditi del Re, io credo che fosse un'ingiustizia; quest'ingiustizia è ancor più grande per i tanti rigori che aggravavano la corporazione israelitica; per conseguenza non credo che si possa difendere la condotta del Governo nei tempi passati, credo che sia stato un grande atto di giustizia del grande re Carlo Alberto quando ha fatto cessare quella condizione. (Risorg.)

PIZZA. Vi fu un tempo in cui le passioni degli uomini, che abusarono delle cose anche le più sante, abusarono anche della religione per armare gli uomini e le nazioni le une contro le altre, e prevalendosi dell'ignoranza dei tempi, facendo loro credere in pericolo la religione, le condussero con questo pretesto a favorire i loro materiali, e molte volte iniqui interessi, sotto il nome di guerre religiose, tanto più terribili perchè in esse gl'ingannati combattenti erano animati dalla convinzione di conservare per sé e per i loro figli e per la patria il solo conforto delle miserie, la sola guida e lume de' popoli ignoranti, la religione; allora e finchè durarono le animosità di quelle lotte poteva forse non essere ingiusta l'esclusione dai dritti civili e politici e dalle cariche dei cittadini di credenza diversa da quella della generalità, perchè la religione era allora fatta bandiera di partito politico... Ma questi tempi sono fortunatamente passati. I popoli, rian dando le storie e progredendo nella civilizzazione, si sono da lunga mano convinti che il culto del Creatore non può condurre gli uomini a distruggersi vicendevolmente; la religione non è più una bandiera di partito politico, e una guerra religiosa sarebbe oggi un'assoluta impossibilità. Da quel tempo in cui la religione cessò di essere strumento di guerra, cominciò l'epoca in cui si doveva restituire agli israeliti e ai non cattolici il pieno ed intero godimento dei diritti civili e politici, perchè i diritti civili e politici sono diritti naturali di ogni uomo in forza della legge della natura.

Infatti, quali sono questi diritti? Parlerò dei politici come i soli che non spettano ancora interamente ai non cattolici. Essi sono il diritto di essere elettori, il diritto di essere nominati deputati alle Camere, il diritto di essere ammessi alle cariche civili e militari. Ma il diritto di essere elettori non vuol dir altro se non che avere il diritto di nominare chi esponga al Governo i proprii bisogni, chi concorra a fare le leggi necessarie per provvedere a questi bisogni, chi difenda le persone vostre e le vostre sostanze da ingiuste oppressioni, e qualunque uomo è ammesso a vivere ed avere interessi in una società, non può, senza violazione della legge di natura, essere

privato del diritto di far sentire i suoi bisogni, di suggerire direttamente o mediatamente quali sarebbero le leggi più adattate per provvedervi, e non può essere respinto dalle cariche civili e militari quando egli sia la persona per talenti, per moralità, per mezzi, più capace di adempirne le incumbenze.

Io vi prego anche, signori, di considerare che il togliere ai non cattolici il diritto di essere nominati rappresentanti della nazione e di essere ammessi alle cariche civili e militari non è tanto dannoso agli individui che sono colpiti da questa proscrizione, quanto è dannoso alla società stessa che li esclude.

E infatti il diritto di diventare deputato non importa l'obbligo al collegio elettorale di nominarlo, l'ammessibilità degli acattolici alle cariche non impone al potere esecutivo l'obbligo di conferirle loro; gli acattolici dunque non diventeranno deputati, non diventeranno magistrati se non quando, tutto bene considerato, riuniscano in sé tutte le qualità necessarie per rappresentare più degnamente i collegi elettorali, per essere magistrati migliori di quelli che lo sarebbero stati i cattolici che concorsero con loro alla deputazione o all'impiego; e l'escludere dalle Camere il deputato migliore, dall'impiego il migliore dei concorrenti per far luogo ad un cattivo cattolico, o per lo meno a un cattolico meno abile di loro, di chi è danno, o signori, se non dell'intera società? Il signor conte Defornari ha detto « che gli israeliti non avrebbero ragione di godere i diritti politici e civili, perchè la loro credenza impedisce loro di fissarsi stabilmente in un paese, perchè aspettando il Messia, che non verrà, hanno sempre la tendenza di abbandonare la nostra patria. » Mi pare che questa non sia ragion sufficiente per privare uomini simili a noi dei diritti che spettano a ogni uomo in forza della legge della natura nel tempo che abitano il nostro paese. Del resto, che cosa è mai la differenza che passa tra i cattolici e gli israeliti, se non un'illusione in materia religiosa affatto innocua alla società, come lo dimostra l'aver essi abitato fra noi per secoli senza disordine? Vi sono delle illusioni ben più pericolose dei cattolici, le quali però non impediscono che si lasci loro il pieno godimento dei diritti civili e dei diritti politici. Per esempio vi sono molti cattolici che stanno aspettando la repubblica nel nostro paese, la quale non è voluta dalla maggior parte, perchè non è creduta adattata ai nostri bisogni. Vi sono molti altri cattolici i quali si illudono credendo di poter far retrocedere il secolo e di ritorglierci le istituzioni libere che abbiamo. (Risorg.)

DE CARDENAS. Ma non è in quanto a cattolici che hanno queste erronee opinioni. . . (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Non s'interrompa l'oratore. (Risorg.)

PIEZZA (continua). Quest'illusione è assai più pericolosa dell'illusione di aspettare il Messia che non verrà, perchè versando appunto sulle materie politiche, delle quali debbono occuparsi i deputati e i magistrati, può venir tempo in cui si servano della loro posizione a danno del paese.

Ai retrogradi, ai repubblicani nessuno pensa di togliere i diritti civili e politici, anzi lo Statuto garantisce loro la piena libertà delle proprie opinioni, quando stabilisce che niun membro delle Camere possa essere molestato per le opinioni in esse espresse. Come mai dunque potrà trovarsi giusto che, mentre si garantisce la libertà e non si tolgono i diritti civili e politici ai cattolici che hanno illusioni in materia politica nocive e pericolose alla società, si abbiano questi diritti a negare agli israeliti perchè hanno una credenza religiosa diversa della nostra credenza, alla società, come lo dimostra l'esperienza, affatto innocua? (Applausi) (Risorg.)

MANO. Parmi che non si debba seguire questa discussione perchè è fuori dell'ordine del giorno: (Risorg.) la legge riguarda l'avvenire e non il passato, onde la Camera perderebbe inutilmente il suo tempo persistendo in divagazioni che l'allontanano dal suo scopo. (Verb.)

DEFORNARI. Vorrei aggiungere a questo una osservazione, perchè quando è cominciata una discussione sopra una cosa non si deve interrompere. (Risorg.)

PIEZZA. Quel che ho detto son pronto a sostenerlo. (Interruzioni) (Risorg.)

IL PRESIDENTE pone ai voti la chiusura della discussione generale della legge,

(È acconsentita.)

e passa a leggerne il proemio. (Verb.)

DEFORNARI osserva che si deve leggere il suo emendamento. (Risorg.)

QUARELLI legge l'emendamento del senatore Defornari. (Risorg.)

(Non è appoggiato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE propone la votazione del proemio. (Risorg.)

DE CARDENAS osserva che non si può decidere d'una cosa prima di averla discussa. (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Nessuno ha chiesto la parola. (Risorg.)

DE CARDENAS. Allora la prenderò io. Mi pare che

sia un cattivo precedente quello di stabilire leggi che ad essere intese abbisognino di un preambolo. Questo mi pare un cattivo precedente che può portare delle grandi conseguenze coll'andare del tempo; lascio dunque l'esame e la decisione al giudizio della Camera. (Risorg.)

STARRA, relatore. La Commissione ha già riconosciuto che di regola non conviene che le leggi che emanano dal Parlamento siano precedute da verun preambolo, ma nel caso speciale ha creduto che si potesse il medesimo lasciar sussistere siccome quello che conferisce alla più chiara intelligenza della legge stessa. Questa poi può riguardarsi come contenente una interpretazione che è nel tempo stesso dichiarativa ed estensiva.

Dichiarativa, nel senso di coloro che opinano che già fossero gli israeliti ammessi al pieno godimento dei diritti civili e politici, in virtù delle leggi anteriori che li riguardano. *Estensiva*, nel senso di quegli altri che sono d'avviso che secondo le leggi anteriori non godessero ancora gli israeliti della pienezza dei diritti politici; oltre di che è pur da riflettere che, essendo la legge concepita in termini generali, ed abbracciando nella generalità sua non i soli valdesi ed israeliti, ma tutti indistintamente i cittadini che non professano la religione cattolica, ne conseguita che per questo rispetto essa contiene senza dubbio un'interpretazione estensiva, poichè per essa si stabilisce generalmente che la differenza del culto non sarà più d'impedimento e non formerà più eccezione al pieno godimento dei diritti civili e politici ed all'ammessibilità a tutte le cariche civili e militari.

Con questa nuova legge pertanto resta tolto l'ostacolo che la differenza del culto poteva frapporre al pieno godimento dei delli diritti, e tutti oramai, qualunque essi sieno, purchè regnicoli, potranno godere della pienezza dei diritti civili e politici, senza che loro possa essere di ostacolo la differenza del culto ch'eglino professano.

Ed in questo senso può sempre dirsi che la nuova legge contiene una interpretazione estensiva e non puramente dichiarativa: dappoi pertanto vuolsi riguardare l'obbietto della medesima dichiarativo nel senso di coloro che, per quanto sia degli israeliti, già li reputa non capaci dell'esercizio di

tutti i diritti anche politici; *estensivo ed ampliativo*, nel senso di coloro che sostenevano una contraria sentenza riguardo agli stessi israeliti, e molto più ancora riguardo a quegli altri nostri concittadini che, senza appartenere al culto valdese od israelitico, non professano però la religione cattolica.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE. J'accepte les observations faites par les préopinants, d'après lesquelles on doit conclure que le préambule est inutile.

(Risorg.)

DE CARDENAS. La Commissione è stata di opinione che il preambolo andasse soppresso. Dopo stabilito ciò di massima, ha spiegato il motivo per cui nel caso pratico lo ammette, dicendo che è per accelerare la formazione della legge e non apportarvi ritardo col doverla rimandare ai deputati. Siccome il progetto di legge tanto del senatore Defornari quanto quello proposto da me sarebbero ancora più ampî di quello della Camera dei deputati, e non presenterebbero alcun ostacolo, credo che sarebbe l'affare di una giornata o due al più di ritardo. Non pare che questo ritardo di poche giornate in una legge che non è poi d'immensa urgenza sia tale da doversi passare sopra un principio riconosciuto non giusto dalla medesima Commissione che lo propone, quello cioè di farsi precedere le disposizioni di diritto da un preambolo.

(Risorg.)

PICOLET. Les amendements proposés par les sénateurs De Cardenas et Defornari tendant à supprimer le préambule du projet de consacrer par une nouvelle loi les droits civils et politiques des personnes qui ne professent pas la religion catholique, je fais observer qu'il ne peut s'agir d'une disposition nouvelle dès que le Statut fondamental a consacré d'une manière implicite que tous le régnicoles sans distinction de culte jouissent des droits civils et politiques. L'égalité devant la loi doit avoir par conséquence l'égalité de la jouissance de tous les droits; dès lors la réserve énoncée à l'article 24 du Statut (*salvo les exceptions déterminées dans la loi*) ne peut s'entendre que d'exceptions communes à tous les régnicoles, et ces exceptions ne peuvent être que celles portées par des lois générales et non par des lois spéciales; du reste les lois spéciales qui excluaient les juifs de la jouissance des droits civils avaient déjà été écartées par l'article premier de la loi électorale; cependant comme par cette disposition le législateur n'a admis le non-catholiques qu'aux droits de concourir aux élections sans parler de leur éligibilité, cette omission a donné lieu à élever des doutes sur la jouissance des droits civils et politiques des juifs.

Pour écarter ces doutes, on ne doit pas recourir à une loi nouvelle qui ferait supposer que la Chambre modifie le Statut; on doit se borner à une simple déclaration qui trouve son fondement dans l'esprit de la loi même; telle est le mot qui a fait adopter par la Commission le préambule du projet de loi, sans lequel, comme observe monsieur le rapporteur de la Commission, le projet de loi serait inintelligible.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Non c'è più alcuno che chiegga la parola sul preambolo? Dunque si passa alla votazione.

(Risorg.)

(Adottato.)

(Risorg.)

Legge l'articolo del progetto.

(Verb.)

DE CARDENAS. La seconda parte di quest'articolo, la quale dice ammissibili alle cariche civili e politiche coloro che sono già dichiarati a godere dei diritti politici, farebbe supporre la possibilità che sianvi delle persone che godono dei diritti civili e politici nel nostro Stato, e che non siano ammissibili agli impieghi. Il che credo contrario affatto ai principî dello Statuto. E pure, quando si dichiara che uno

gode dei diritti civili e politici, è dichiarato bastantemente che è ammissibile ad ogni impiego dello Stato senza che sia necessario un secondo articolo a spiegarlo.

(Risorg.)

STARRA, relatore. Farò solamente osservare che ben lungi dall'essere le parole notate dall'onorevole preopinante, e che si leggono alla fine dell'articolo unico del progetto di legge, contrarie allo Statuto, sono anzi al medesimo pienamente conformi, poichè sono una pura e semplice ripetizione di quelle stesse che si leggono nell'articolo 24 del nostro Statuto, in cui si legge che tutti i regnicoli debbono godere dei diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari.

E, comunque il pieno godimento dei diritti civili e militari potesse importare anche l'ammissibilità alle cariche civili e militari, nondimeno, contenendo lo Statuto ambedue queste dichiarazioni, si è pur creduto conveniente, a scanso d'ogni dubbiezza, di ripeterle entrambe nel progetto della nuova legge che viene ora in discussione, affinchè questa corrispondesse perfettamente allo Statuto anche nelle parole che si nell'uno che nell'altro si leggono.

(Risorg.)

DEFORNARI. Vorrebbe fare alcune osservazioni in appoggio di quanto fu detto.

(Risorg.)

DI CALABIANA. Io avrei desiderato che questo articolo fosse limitato ai soli acattolici già esistenti e tollerati nel nostro Stato. Noi conosciamo le tendenze religiose dei valdesi, noi conosciamo le massime degli israeliti, e portiamo fiducia che tanto gli uni quanto gli altri, mercè l'educazione e l'istruzione che riceverà maggior incremento, sapranno corrispondervi, o, dirò meglio, si renderanno degni dell'atto con cui essi furono emancipati. Ma facciamo il caso che fra noi vengano a sedere musulmani; interrogherei la Camera se noi possiamo essere così tranquilli sul nostro stato politico, se non possono non professare un culto immorale, impolitico, anticostituzionale. Poniamo che un fanatico del gran profeta venisse fra noi e si credesse di fare un atto di religione sgozzando un cristiano. Che potremmo noi prometterci di questo tale che sedesse tra noi? che delle sue azioni, ove occupasse una delle prime cariche del nostro Stato? Senz'altro aggiungere io esprimo adunque il desiderio che quest'articolo sia limitato o a meglio dire sia preso in considerazione e formulato nel seguente modo: « La differenza dei culti già esistenti e tollerati nel nostro Stato non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici. »

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Nella sostanza è un ammendamento.

(Risorg.)

DI CALABIANA. Non lo posso proporre come ammendamento, ma solo come un'osservazione.

(Risorg.)

STARRA, relatore. Mi permetterò di osservare che quando un musulmano, o per origine, perchè nato da padre suddito, od altrimenti fosse nel numero dei regnicoli, e potesse ciò non di meno nutrire ancora quei sentimenti o per meglio dire quei pregiudizi a cui accennava l'onorevole preopinante, mai non verrebbe nè dal Governo, nè dalla nazione chiamato all'alto onore di sedere nell'una o nell'altra delle due Camere. E quando egli venga riconosciuto meritevole di un tanto onore, non è neppure da supporre che possa egli essere animato da quei sentimenti e pregiudizi a cui si è voluto accennare. Tutti poi sappiamo che nella presente condizione dei tempi e nella gran luce del secolo in cui viviamo, i detti pregiudizi o più non allignano nelle persone alquanto colte, o molto rimisero della loro forza ed efficacia, per cui non sono punto a temersi i pericoli ai quali si vuole fare allusione. Ma, lasciando da parte queste e molte altre considerazioni che si potrebbero mettere innanzi, torno a ripetere che un figlio nato da un padre suddito od altrimenti regnicolo non

dovrebbe mai essere escluso dal pieno godimento dei diritti civili e politici per la sola differenza del culto che egli professa.

IL PRESIDENTE legge l'emendamento De Cardenas ;
(Non è appoggiato.)

propone quindi l'approvazione dell'articolo.

(È adottato.)

(Si procede dopo alla votazione dell'intera legge per isquit-

lino segreto, a tenore del prescritto dal Regolamento, facendo l'appello nominale; onde risulta la legge approvata con 52 voti favorevoli su 55 votanti; e viene perciò proclamata dal presidente l'adozione della legge.)

IL PRESIDENTE dichiara poscia chiusa la seduta alle ore 4 1/2 pomeridiane, significando ai senatori che saranno avvisati a domicilio pel giorno della riunione per l'esame delle proposte di leggi fatte dal Ministero.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Carteggio — Ragioni dell'assenza del senatore Rorà — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'unione di Modena e Reggio — Presentazione dei progetti di legge: 1° per un credito di 4 milioni di lire per l'armamento della Guardia Nazionale; 2° per l'abolizione del dazio sui bozzoli — Relazione, discussione ed adozione di questo ultimo progetto.

Alle ore 12 1/4 meridiane si apre la seduta colla lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato senza osservazioni.

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE fa dar lettura delle seguenti lettere:

1° Dell'ufficio della Camera dei deputati, dove per le nuove distribuzioni fatte in quella sala offre a disposizione dei signori senatori la tribuna già dei giornalisti, più comoda e più decente della prima ad esso Senato riservata;

2° Del signor Cantoni, rabbino maggiore, nella quale fa omaggio al Senato del libro d'istruzione per le scuole degli israeliti, intitolato *Bene-zion*;

3° Del senatore Rorà, dove si scusa per ragion di salute di non poter assistere alla seduta.

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DI MODENA E REGGIO.

GIOVANETTI, in qualità di relatore della Commissione, sorge a leggere la relazione sull'esame del progetto di legge per l'unione degli Stati di Modena e Reggio. (*V. Doc., pag. 35.*)

(Letto poscia dal segretario Quarelli il tenore della progettata legge, si apre la discussione generale, e, nessuno domandando parlare, si passa alla discussione degli articoli; sono approvati senza discussione gli articoli 1, 2 e 3.)

COTTA osserva all'articolo 4, non essere abbastanza chiaramente espresso, comechè le parole: *Le linee di dogana esistenti fra i Ducati nuovamente riuniti* non specificano se si tratti degli Stati che attualmente si riuniscono di Modena e Reggio, ovvero comprendano tutti i Ducati già aggregati.

Propone quindi, a maggiore spiegazione, che l'articolo venga così espresso: *Le linee di dogana esistenti verso i Ducati che colla presente legge si riuniscono, e quelle esistenti fra questi Ducati e lo Stato Sardo, verranno abolite.*

RICCI, ministro dell'interno, avverte che trattasi qui di abolire due linee doganali, quella che separa Parma e Piacenza da Modena, e quella esistente tra il ducato di Modena e la nostra riviera di Levante; essersi pertanto così concepito l'articolo, onde togliere ogni dubbio circa la totale abolizione di qualunque linea doganale fra le provincie stesse nuovamente unite, e fra queste e lo Stato Sardo.

COTTA insiste che il senso dell'articolo pare riferirsi piuttosto ai soli Ducati che s'uniscono colla presente legge.

GIOVANETTI, relatore, risponde che la Commissione nell'esame della legge si è fatto carico delle osservazioni del senatore Cotta; ma siccome questi Ducati recentemente uniti avevano fra di loro ciascuno le loro linee di dogana, convenire quindi che l'articolo 4 abbia a comprendere tutte le linee doganali fra i suddetti Ducati, e fra questi e lo Stato Sardo.

QUARELLI appoggia le conclusioni della Commissione, facendo notare la diversità tra i ducati di Modena e Reggio, e quelli di Parma e Guastalla, dove questi ultimi avevano fra di loro stessi linee doganali interne.

(Posto a' voti l'articolo 4, viene adottato, e successivamente il 5, 6, 7 ed 8.)

STARA all'articolo 9 sorge ad interpellare il Ministero circa la leva per le provincie unite.